



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

REGOLAMENTO DI ATENEO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Decreto presidenziale n. 45 del 23.2.2026.rev.1.1

Art. 1 • Principi generali

1. L'Università Kore di Enna fissa annualmente l'ammontare della contribuzione studentesca avendo come riferimento la sostenibilità complessiva degli impegni finanziari a medio e lungo termine dell'Ateneo, a sua volta finalizzata a porre a disposizione degli studenti, dei docenti e dei ricercatori le migliori risorse in ogni ambito, le più qualificate infrastrutture didattiche e scientifiche e l'ottimale funzionamento delle diverse funzioni dell'Ateneo, avuto riguardo a principi di equità, di miglioramento continuativo, di parità di trattamento, di supporto premiale per i capaci e meritevoli privi di mezzi nel quadro del dettato della Costituzione della Repubblica.
2. L'Università adotta inoltre il principio della cristallizzazione degli oneri a carico degli studenti ai criteri ed all'entità stabilite nell'anno di immatricolazione o di prima iscrizione, assicurandone la permanenza per l'intera durata normale del singolo Corso di Laurea prescelto, fatte salve condizioni più favorevoli previste nel presente Regolamento.

Art. 2 • Oggetto del Regolamento e uso del genere neutro

1. Il presente Regolamento determina - a partire dall'anno accademico 2026-2027 - l'ammontare delle tasse, delle rette e dei contributi a carico degli studenti ai fini dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico, nonché le modalità e le scadenze per i relativi versamenti, le condizioni e le esclusioni per la concessione degli eventuali esoneri totali e parziali ed i limiti entro i quali essi possono avere luogo.
2. Il presente Regolamento utilizza - a soli fini semplificativi - il genere maschile, da intendersi di carattere neutro. Pertanto tutte le espressioni - quali "studenti", "interessati", "iscritti" etc., che nell'intero testo e nelle tabelle sono riportate al maschile - sono da riferirsi indistintamente sia alle studentesse che agli studenti, sia alle "interessate" che agli "interessati", sia alle "iscritte" che agli "iscritti".

Art. 3 • Struttura della contribuzione studentesca

1. La contribuzione studentesca è costituita annualmente da rette universitarie e da tributi e tasse regionali e statali. Le tasse e i tributi pubblici, quando non vi adempiano direttamente gli studenti con marche da bollo ed altre modalità anche in forma virtuale, sono versati all'Università che a sua volta provvede a trasferirli allo Stato o alla Regione secondo le rispettive competenze. I tributi pubblici includono in ogni caso la tassa regionale per il diritto allo studio, come determinata dalla Regione Siciliana.
2. Le rette universitarie sono incamerate dall'Ateneo per far fronte ai costi connessi al Corso di Laurea e per il complessivo funzionamento dell'Università.
3. Le rette universitarie sono distinte in due macro-voci:
 - 3.1. i Diritti Fissi di Ateneo e le Tasse di Frequenza;
 - 3.2. il Contributo di Corso.
4. Le Tasse di Frequenza e i Diritti Fissi di Ateneo - che comprendono le tasse pubbliche che transitano temporaneamente attraverso l'UKE, tra cui i bolli e l'intera tassa regionale per il diritto allo studio - sono funzionali a coprire i costi generali indivisibili di funzionamento dell'Università. L'ammontare dei Diritti

Fissi di Ateneo è uguale per tutti i Corsi di studio e per l'anno accademico 2026-2027 è determinato in euro 1.250. Esso va versato annualmente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione e non è rimborsabile ad alcun titolo. Il versamento della Tassa di Frequenza, che ubbidisce alle stesse regole, è richiesto in occasione della seconda rata con scadenza entro l'anno solare di immatricolazione o di iscrizione.

5. Il Contributo di Corso di studi - previsto soltanto per i Corsi di Laurea che richiedono una particolare complessità strutturale, infrastrutturale, organizzativa e gestionale - è volto alla sostenibilità finanziaria dello specifico Corso di studi, nonché delle strutture e dei servizi necessari al suo sviluppo, con riferimento anche alle risorse umane e materiali richieste per il suo accreditamento. In relazione alla sua consistenza, l'ammontare è distribuito in due o tre rate, la prima delle quali deve essere versata congiuntamente ai Diritti Fissi di Ateneo.

Art. 4 • Contribuzione studentesca per singolo Corso di studi e sua distribuzione annuale

1. La rateizzazione del pagamento dei contributi accademici è un'agevolazione concessa agli studenti. Essa non ha pertanto alcuna corrispondenza diretta con le frazioni mensili e semestrali dell'anno accademico né con l'articolazione e la distribuzione delle singole attività formative e di valutazione.
2. Ai sensi dell'art. 27 del vigente R.D. 1269/1938, chiunque abbia ottenuto l'iscrizione ad un anno di Corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati.
3. Ulteriori diritti amministrativi possono essere previsti per l'ammissione agli esami di Laurea, per il rilascio di certificazioni o di attestazioni, per la gestione di pratiche di trasferimento. Ove previsti, tali oneri sono dettagliatamente specificati nelle pagine del sito web dell'Ateneo che li riguarda.
4. Nell'Università Kore di Enna, l'entità del Diritti Fissi di Ateneo, delle Tasse di Frequenza e del Contributo di Corso di studio - come determinata nell'anno accademico di immatricolazione o di prima iscrizione - rimane inalterata per ciascuno degli anni successivi che compongono la durata normale del Corso, più uno. Gli studenti fuori corso non hanno diritto ad alcuna rateizzazione.
5. La Tabella A riporta i versamenti da effettuare per ciascun Corso di Laurea e le relative scadenze.

Art. 5 • Condizioni generali per la concessione dell'esonero totale connessa all'eleggibilità per la borsa di studio ERSU

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per "esonero totale" il rimborso da parte dell'Ateneo dell'intero ammontare delle Tasse di Frequenza del Corso di Laurea. Ove possibile, verificandosi pienamente le condizioni previste al successivo comma 2 o la disponibilità del fondo aggiuntivo di cui al comma 5, l'Ateneo può estendere l'esonero anche a parte dei Diritti Fissi di Ateneo, con esclusione del bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Nei casi in cui lo studente risulti beneficiario o destinatario (eleggibilità) di borsa di studio ERSU (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) di Enna, l'UKE riconosce l'esonero totale dal pagamento delle Tasse di Frequenza nei limiti e condizionatamente all'effettiva assegnazione, con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e in favore della stessa UKE, di quota del contributo per le università non statali legalmente riconosciute di cui all'art. 2, comma 1, della L. 29 luglio 1991, n. 243, e di quota del contributo per assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute, come previsto all'art. 4, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 212 (convertito, con modificazioni, in L. 22 novembre 2002, n. 268) e all'art. 9, comma 12, del Decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.
3. Possono accedere all'esonero totale, secondo le modalità ed entro i limiti di cui al presente articolo, gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio ERSU di Enna e che presentino, a pena di esclusione dal beneficio dell'esonero e di decadenza, istanza di esonero nei termini e con le modalità che saranno rese note annualmente sul sito web di Ateneo www.uke.it, sezione Segreteria centrale degli studenti.
4. L'esonero totale è concesso previo accoglimento della domanda da parte dei competenti organi universitari dell'UKE ed esclusivamente mediante rimborso di quanto versato dallo studente.
5. L'Università Kore di Enna si riserva di incrementare, per ciascun anno accademico, l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al secondo comma del presente articolo, a proprio insindacabile giudizio con

delibera del Consiglio di amministrazione, in armonia con le politiche interne di bilancio e con i principi di economicità e sostenibilità finanziaria. L'eventuale incremento con fondi propri di Ateneo è reso noto, dall'Università sul sito web www.uke.it nella sezione Segreteria centrale degli studenti.

6. In caso di concessione dell'esonero totale esteso anche ai Diritti Fissi di Ateneo, resta comunque fermo l'obbligo, per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio ERSU di Enna, di versare gli importi annui relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio per i quali potranno chiedere rimborso direttamente all'Ente regionale.

Art. 6 • Modalità di concessione dell'esonero totale

1. Lo studente che intenda beneficiare dell'esonero totale di cui all'articolo precedente, è tenuto ad assolvere preventivamente e integralmente agli obblighi di pagamento nella misura ed entro i termini indicati nella **TABELLA A**. Il mancato assolvimento dei predetti obblighi costituisce causa legittima di diniego della domanda di esonero.
2. La domanda potrà essere presentata avvalendosi dell'autocertificazione relativa alle informazioni richieste, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per accedere al beneficio dell'esonero totale, lo studente delle allegare alla domanda i seguenti documenti:
 - 3.1. dichiarazione di assegnazione della borsa di studio ERSU di Enna o di idoneità alla borsa di studio ERSU di Enna, da cui risulti la relativa collocazione nella graduatoria di concorso;
 - 3.2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca con cui sono ripartite in ciascun anno finanziario, tra le università non statali legalmente riconosciute, le risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo precedente, l'Università Kore di Enna comunica, mediante pubblicazione sul sito www.uke.it, pagina Segreteria centrale degli studenti, l'importo complessivo delle risorse da destinare alla copertura dell'esonero totale per l'anno accademico di riferimento, con indicazione degli incrementi eventualmente stabiliti e deliberati di propria iniziativa dall'Ateneo.
5. Le risorse finanziarie comunicate vengono assegnate e destinate a copertura degli esoneri totali concessi in favore degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio ERSU di Enna. Nella concessione dell'esonero, le domande verranno valutate attribuendo preferenza alla posizione dello studente nella graduatoria del concorso indetto dallo stesso ERSU di Enna per l'assegnazione delle borse di studio. A tale riguardo, lo studente avrà l'onere di indicare, all'atto della presentazione della domanda d'esonero, la propria collocazione nella graduatoria del concorso indetto dall'ERSU di Enna, avvalendosi dell'autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai fini della concessione dell'esonero totale, lo studente dovrà essere, a pena di inammissibilità della domanda, in regola con i pagamenti di cui al presente Regolamento, sia in riferimento ai pagamenti già scaduti che a quelli che verranno in scadenza nelle more del procedimento di deliberazione sulla domanda.
7. In caso di accoglimento della domanda di esonero da parte dell'Ateneo, lo studente avrà diritto al rimborso della Tassa di Frequenza inclusa nelle rate versate o all'esonero dal pagamento della stessa nelle rate successive.

Art. 7 • Esclusioni e limiti alla concessione dell'esonero totale

1. L'esonero totale di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento non può in alcun caso essere concesso:
 - 1.1. agli studenti che risultino già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello, rilasciato dall'UKE o da altra istituzione universitaria statale o non statale, italiana o estera;
 - 1.2. agli studenti iscritti o che intendano iscriversi a "Corsi singoli";
 - 1.3. agli studenti iscritti contestualmente ad un secondo Corso di Laurea (doppia iscrizione) in UKE e in altro ateneo.

2. L'esonero totale non può in alcun caso essere cumulato con borse di studio, riduzioni, sconti o altri benefici, comunque denominati, e a qualsiasi titolo concessi ad uno stesso studente.
3. Le esclusioni e i limiti di cui al presente articolo costituiscono corrispondenti motivi di inammissibilità delle istanze di esonero totale. Le esclusioni e i limiti di cui al presente articolo costituiscono, altresì - se elusi o qualora l'Università Kore di Enna ne venga a conoscenza successivamente all'adozione del provvedimento di concessione - cause di decadenza dall'esonero totale eventualmente concesso allo studente istante.
4. Sono esclusi dall'esonero totale, inoltre, gli studenti fuori corso e gli studenti ammessi ad un Corso di studi "con riserva", salvo che il superamento della riserva avvenga entro la scadenza per la presentazione della domanda di esonero prevista del presente Regolamento.

Art. 8 • Studenti con disabilità

1. L'esonero totale - alle condizioni definite nel precedente articolo 5 - è riconosciuto anche agli studenti con certificazione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
2. Per poter beneficiare dell'esonero - oltre ad essere in possesso di una certificazione di disabilità, rilasciata dalla Commissione medico-legale competente, che attesti la disabilità riconosciuta e il grado d'invalidità - è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
 - 2.1. in relazione alla prima immatricolazione in UKE, ottenere l'immatricolazione ad un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo unico dell'UKE;
 - 2.2. in relazione alla prima iscrizione in UKE ad anni successivi al primo, essere in regola con l'iscrizione ad un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo unico UKE.
3. Non rientrano tra i soggetti beneficiari coloro che abbiano già conseguito un titolo di studio di livello equivalente o superiore al Corso di Laurea di iscrizione.
4. Gli studenti con disabilità devono presentare la domanda di esonero entro il 31 ottobre di ogni anno, ovvero entro 15 giorni lavorativi dall'immatricolazione se questa avviene dopo il 31 ottobre, utilizzando il modulo per la richiesta di riconoscimento dell'esonero totale che è in distribuzione presso la Segreteria Studenti dell'Ateneo. Alla domanda andrà allegato il certificato di disabilità riportante il grado di invalidità.
5. L'Ateneo si riserva il diritto di verificare la veridicità e completezza della documentazione presentata.
6. Al fine di consentire l'analisi della documentazione prodotta, lo studente interessato sarà tenuto al versamento della prima rata entro i termini fissati dall'Università, salvo poi ricevere il rimborso della quota dovutagli al termine della procedura di esame della domanda e dei relativi allegati.
7. Gli studenti di nazionalità non italiana dovranno presentare la documentazione in corso di validità rilasciata nel proprio Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o inglese. Per quanto non espressamente qui previsto, essi sono tenuti a seguire la stessa procedura degli studenti di nazionalità italiana. L'istanza sarà esaminata e l'esito sarà comunicato entro il 15 novembre di ciascun anno.
8. L'esonero totale di cui al presente articolo è assegnato per l'anno accademico cui si riferisce la domanda. Gli interessati a ricevere il beneficio negli anni successivi dovranno presentare, se in possesso dei requisiti richiesti, la domanda di assegnazione ad ogni anno accademico. L'esonero ha effetto dal momento della presentazione della domanda e non può essere retroattivo.
9. Per coloro che presentano istanza di esonero per la prima volta dall'a.a. 2026/2027, l'agevolazione è concessa, a partire dall'anno di prima immatricolazione, nei limiti della durata normale del Corso di studi ed entro complessivi:
 - 9.1. 7 semestri per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea triennale;
 - 9.2. 5 semestri per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale;
 - 9.3. 11 semestri per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque anni;

- 9.4. 13 semestri per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico della durata di sei anni.
10. Il rinnovo dell'esonero è subordinato alla conferma delle condizioni di disabilità. In caso di iscrizione per un periodo superiore ai semestri sopraindicati, l'esonero non sarà più concesso, salvo specifiche eccezioni motivate da circostanze straordinarie. Per chi è già stato beneficiario di esonero fino all'anno accademico 2025/2026, le norme del presente Regolamento entreranno in vigore dall'anno accademico 2030/2031.
11. La TABELLA B riporta la previsione delle rate nel caso di contribuzione ridotta, secondo le decurtazioni indicate agli articoli 9, 10 e 11.

Art.9 • Riduzione per gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare

1. Oggetto del presente articolo del Regolamento sono le seconde e successive contestuali iscrizioni in UKE da parte di studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare di altri studenti contemporaneamente in corso nello stesso Ateneo o di Laureati che abbiano conseguito in UKE una Laurea entro i precedenti due anni.
2. Nei casi descritti al comma precedente, l'Ateneo rimborsa, a ciascuno dei due o più iscritti interessati, entro il mese di aprile dell'anno solare successivo a quello dell'immatricolazione o dell'iscrizione, le somme indicate - per ciascuna tipologia di Corso - nella allegata TABELLA B.
3. Per usufruire della riduzione è necessario presentare la domanda presso la Segreteria Studenti entro il 31 ottobre di ogni anno, oppure entro 15 giorni lavorativi dall'immatricolazione se questa avviene in data successiva al 31 ottobre, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile presso la Segreteria Studenti dell'Ateneo. La riduzione viene applicata in forma di rimborso di quanto già eventualmente versato, e successivamente automaticamente applicata per ogni anno compreso nella durata normale del Corso di studi.
4. Il beneficio non è cumulabile con altre detrazioni, comunque definite, o borse di studio di Ateneo.

Art. 10 • Riduzione per doppia contestuale iscrizione a Corsi di Studio dell'UKE

1. Ai fini del presente Regolamento, per doppia iscrizione si intende la contestuale immatricolazione e/o iscrizione dello stesso studente a due Corsi di studio in UKE, purché consentite dalle vigenti disposizioni. La doppia iscrizione si considera con riferimento esclusivamente ai Corsi di Laurea di qualsiasi livello e durata e può essere asincrona, nel senso che, fatta salva la contestualità della doppia iscrizione nello stesso anno accademico, essa può riferirsi ad annualità diverse per ciascuno dei Corsi interessati.
2. La doppia iscrizione non si applica ai Corsi di Laurea in Medicina (Classe LM-41) e a quelli delle Professioni sanitarie (Classi L o LM/SNT).
3. La doppia iscrizione comporta, per il secondo Corso scelto, la riduzione dell'80% della Tassa di Frequenza, che è pertanto ridotta da euro 2.500 ad euro 500. Qualora versata per intero, la differenza viene rimborsata entro i successivi 30 giorni. La riduzione decorre dal primo anno di contestuale doppia iscrizione e si estende automaticamente per tutta la durata normale del secondo Corso di studi oggetto della doppia iscrizione, anche laddove la contestualità abbia anticipatamente termine.
4. Il beneficio non riguarda l'iscrizione a Master, Corsi di Specializzazione, altri percorsi formativi post Laurea, per i quali si rimanda ai relativi bandi che possono, a determinate condizioni, eccezionalmente prevederlo. Il beneficio non si applica inoltre ai Corsi singoli.

Art. 11 • Riduzione per gli studenti iscritti a tempo parziale

1. L'iscrizione a tempo parziale, laddove consentita, permette agli studenti, che per ragioni personali non possono conciliare gli impegni di vita con la frequenza a tempo pieno, di distribuire una o più annualità di un Corso di Laurea su una durata doppia rispetto a quella normale.
2. Lo studente in regime di tempo parziale ha diritto a una riduzione del 50% di tutte previsioni contributive. La riduzione si applica a partire dall'anno di iscrizione a tempo parziale e non è in nessun caso retroattiva.

3. La riduzione viene applicata annualmente sulle rate successive alla domanda di iscrizione a tempo parziale. La misura non è cumulabile con altre detrazioni o borse di studio di Ateneo.
4. La TABELLA B riporta la previsione delle rate nel caso di contribuzione ridotta, riferendola a tre diverse tipologie di Corso di studi.

Art. 12 • Premialità per il voto massimo di Maturità e di Laurea triennale e ulteriori benefici

1. L'Università premia con il rimborso integrale della Tassa di Frequenza gli iscritti ai propri corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo o unico che abbiano conseguito la Maturità di scuola secondaria con 100/100. Lo stesso beneficio è riconosciuto agli studenti iscritti al 1° anno dei corsi biennali di Laurea Magistrale che abbiano conseguito la Laurea triennale con 110/110. Il beneficio si applica esclusivamente a coloro che si immatricolano nell'anno accademico immediatamente successivo all'esame e di Maturità o di conseguimento della Laurea triennale.
2. In aggiunta alla disciplina degli esoneri e delle riduzioni di cui agli articoli precedenti, l'Università Kore di Enna si riserva, a proprio insindacabile giudizio e in armonia con i principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, di attivare promozioni e altre agevolazioni che prevedano riduzione di tasse e contributi per particolari categorie di soggetti di volta in volta individuati nell'ambito della propria politica a supporto degli studenti, nonché di prolungare le misure previste per un'ulteriore annualità, o frazione di annualità, oltre la durata normale del Corso di studi ove risulti che lo studente interessato sia comunque nelle condizioni di ultimare rapidamente il percorso per il conseguimento del titolo finale.

Art. 13 • Iscrizione a "Corsi singoli"

1. Per iscrizione ai cosiddetti "Corsi singoli" si intende l'iscrizione, senza immatricolazione, ad uno o più insegnamenti attivi nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo, allo scopo di conseguirne, previo esame finale, i relativi crediti formativi universitari.
2. L'iscrizione ai Corsi singoli è consentita, su istanza individuale e previa accettazione da parte degli organi accademici competenti, per un massimo di 20 crediti formativi universitari per anno accademico.
3. È onere del richiedente accertarsi della compatibilità della domanda con la calendarizzazione vigente delle attività che intende frequentare, presentando la domanda all'Ateneo almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività didattiche corrispondenti.
4. I contributi accademici per l'iscrizione ai Corsi singoli sono così determinati:
 - 4.1. euro 250,00 (duecentocinquanta/00) quale contributo di iscrizione nel medesimo anno accademico;
 - 4.2. ulteriori euro 100,00 (cento/00) per ciascun Credito formativo universitario (CFU) oggetto dell'istanza.

Art. 14 • Trasferimenti in uscita dopo l'inizio dell'anno accademico di immatricolazione o iscrizione

1. Oggetto del presente articolo del Regolamento è il trasferimento ad altro ateneo richiesto, da uno studente immatricolato o iscritto ad un Corso di Laurea UKE, successivamente all'avvio del 2° semestre dell'anno accademico nel quale risulta iscritto.
2. Il trasferimento ad altro ateneo deve essere richiesto di norma entro il 15 settembre che precede l'avvio dell'anno accademico interessato al trasferimento, ed in ogni caso non oltre il 30 settembre.
3. Qualora la richiesta di trasferimento avvenga dopo la scadenza ultima, ovvero successivamente alla data di inizio del nuovo anno accademico, lo studente interessato è obbligatoriamente tenuto a versare in UKE i Diritti Fissi di Ateneo e il Contributo di Corso di Studio per lo stesso anno accademico, indipendentemente dal fatto che ottenga o non ottenga il nulla osta al trasferimento.
4. In caso di presentazione di domanda di trasferimento ad altra Università oltre il 31 dicembre 2026, lo studente deve versare il contributo di congedo e perfezionare l'iscrizione all'intero anno accademico versando anche il Contributo di Corso di Laurea. Il pagamento per intero dei Diritti e Contributi costituisce condizione essenziale per poter procedere al trasferimento oltre il 31 dicembre.

Art. 15 • Rinuncia agli studi e contribuzione studentesca

1. Lo studente può presentare domanda di rinuncia agli studi in qualsiasi momento.
2. La domanda di rinuncia agli studi non dà diritto ad alcun rimborso a favore dello studente sulle somme già versate. La rinuncia agli studi è irrevocabile e comporta la cancellazione della carriera pregressa.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere il rilascio di certificazioni concernenti gli studi pregressi a condizione che risulti in regola con i versamenti precedentemente previsti.

Art. 16 • Entrata in vigore del Regolamento e sua accettazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione. Esso si applica esclusivamente con riferimento alle immatricolazioni ed alle nuove iscrizioni che si riferiscono all'anno accademico 2026-2027.
2. Lo studente che presenta in formato cartaceo o per via digitale la domanda di immatricolazione o di prima iscrizione, ovvero - nel caso di Corsi a numero chiuso che prevedono prove di ammissione - la domanda di partecipazione alle procedure selettive finalizzate all'immatricolazione o alla prima iscrizione nell'Università Kore di Enna, deve dichiarare preliminarmente di avere preso visione, letto ed accettato tutti i documenti di Ateneo di volta in volta previsti, nonché di avere preso visione e di accettare incondizionatamente il presente Regolamento sulla contribuzione studentesca.

Art. 17 • Trattamento dei dati personali

1. L'UKE - in conformità alla propria politica di tutela della privacy - si impegna a trattare i dati personali indispensabili secondo i principi del General Data Protection Regulation 95/46/EC, acquisendo, laddove necessario, il consenso dello studente interessato. Per le informazioni utili si rinvia al sito web di Ateneo alla pagina <https://uke.it/informativa-sulla-privacy> ed ai contatti in essa contenuti.

Art. 18 • Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle previsioni contenute nelle norme vigenti in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 19 • Altre misure di sostegno agli studi e Borse di studio

1. L'Ateneo mette a disposizione Borse di studio e misure aggiuntive di sostegno agli studi, regolate dagli appositi bandi e note illustrative.

TABELLA A

Classe di Laurea o di Laurea Magistrale	1 ^a RATA Diritti fissi di Ateneo e Contributo di Corso			2 ^a RATA Tassa di frequenza e Contributo di Corso			3 ^a RATA Contributo di Corso	TOTALE nell'Anno Accademico
	DIRITTI FISSI DI ATENEEO	Contributo di Corso	Totale 1 ^a RATA	TASSA DI FREQUENZA	Contributo di Corso	Totale 2 ^a RATA	Totale 3 ^a RATA	
L-7 - Ing. Civile e ambientale	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L-8 - Ing. Informatica	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L-9 - Ing. Aerospaziale	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L-9 - Ing. Biomedica	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L-10 - Lettere	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L-11 - Lingue culture	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L-18 - Economia e management	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L-22 - Scienze del movimento e...	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L-24 - Scienze e tecniche psicologiche	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L-36 - Scienze politiche e delle...	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L-39 - Servizio sociale...	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LP-01 - Tecnologie per l'edilizia...	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-4 - Architettura (internazionale)	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-20 - Ing. Aerospaziale magistrale	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-23 - Gestione e protezione risorse...	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-32 - Ing. dell'intelligenza artificiale...	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-38 - Lingue per la comunicazione...	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-41 - Medicina e Chirurgia	1.250	5.750	7.000	2.500	3.500	6.000	5.000	18.000
LM-51 - Psicologia clinica	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-67 - Scienze dell'esercizio fisico...	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-77 - Economia e direzione aziendale	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-85 - Scienze pedagogiche	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-85bis - Scienze Formazione	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LM-87 - Gestione dei servizi sociali...	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
LMG-01 - Giurisprudenza	1.250	0	1.250	2.500	0	2.500	0	3.750
L/SNT1 - Infermieristica	1.250	2.750	4.000	2.500	0	2.500	0	6.500
L/SNT1 - Ostetricia	1.250	2.750	4.000	2.500	0	2.500	0	6.500
L/SNT2 - Fisioterapia	1.250	2.750	4.000	2.500	0	2.500	0	6.500
L/SNT2 - Logopedia	1.250	2.750	4.000	2.500	0	2.500	0	6.500
L/SNT3 - Tecn. fisiopatologia cardio...	1.250	2.750	4.000	2.500	0	2.500	0	6.500
L/SNT3 - Tecn. di laboratorio biomedico	1.250	2.750	4.000	2.500	0	2.500	0	6.500
L/SNT3 - Tecn. di radiologia medica	1.250	2.750	4.000	2.500	0	2.500	0	6.500
LM/SNT1 - Scienze infermieristiche e ...	1.250	2.750	4.000	2.500	0	2.500	0	6.500
Scadenza versamenti	da versare all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione			da versare entro il 22 dicembre di ogni anno			da versare entro il 31 marzo	

I Corsi di studio evidenziati - il cui accesso è a numero chiuso programmato a livello nazionale - possono avere scadenze differenziate. Per tali Corsi occorre riferirsi ai termini indicati nei relativi bandi.

TABELLA B

RIMBORSI NEI CASI DI DOPPIA ISCRIZIONE DA STESSO NUCLEO FAMILIARE (art. 9 del Regolamento Contribuzione)	
Corso di Laurea in Medicina e chirurgia - Rimborso per 2^a iscrizione stesso nucleo familiare	
<i>L'Ateneo rimborsa l'80% della Tassa di Frequenza</i>	2.000
<i>L'Ateneo rimborsa il 50% della 2^a Rata del Contributo di Corso</i>	1.750
<i>L'Ateneo rimborsa il 50% della 3^a Rata del Contributo di Corso</i>	2.500
Totale rimborso	6.250
Corsi SNT Professioni sanitarie - Rimborso per 2^a iscrizione stesso nucleo familiare	
<i>L'Ateneo rimborsa il 100% della Tassa di Frequenza</i>	2.500
Totale rimborso	2.500
Altri Corsi di Laurea e di Laurea magistrale - Rimborso per 2^a iscrizione stesso nucleo familiare	
<i>L'Ateneo rimborsa il 50% della Tassa di Frequenza</i>	1.250
Totale rimborso	1.250
RIMBORSI NEI CASI DI DOPPIA CONTESTUALE ISCRIZIONE (art. 10 del Regolamento Contribuzione)	
Altri Corsi di Laurea e di Laurea magistrale (esclusi Medicina e Chirurgia e Professioni sanitarie)	
<i>L'Ateneo rimborsa l'80% della Tassa di Frequenza</i>	2.000
Totale rimborso	2.000